



REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITA'
DI SPETTACOLO VIAGGIANTE,
CIRCHI E SIMILI

REGOLAMENTO

PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DI SPETTACOLO VIAGGIANTE, CIRCHI E SIMILI

INDICE

PARTE PRIMA

Articolo 1 - Finalità	pag. 3
Articolo 2 - Elenco aree e calendario attività.....	pag. 3

PARTE SECONDA

Articolo 3 - Attrazioni su aree private.....	pag. 3
Articolo 4 - Installazioni di attrazioni non programmate.....	pag. 4
Articolo 5 - Classificazione delle attrazioni.....	pag. 4
Articolo 6 - Domanda e documentazione.....	pag. 4
Articolo 7 - Criteri per l'assegnazione del suolo pubblico.....	pag. 5
Articolo 8 - Concessioni annuali.....	pag. 6
Articolo 9 - Durata ed orario delle installazioni programmate.....	pag. 6
Articolo 10 - Obbligo di frequenza.....	pag. 6
Articolo 11 - Prescrizioni per la consegna dell'atto di concessione di suolo pubblico.....	pag. 7
Articolo 12 - Prescrizioni per l'esercizio.....	pag. 7
Articolo 13 - Obblighi dell'esercente durante l'apertura.....	pag. 8
Articolo 14 - Assegnazione dei posteggi.....	pag. 8
Articolo 15 - Banchi commerciali.....	pag. 8
Articolo 16 - Carovane e carriaggi.....	pag. 8
Articolo 17 - Attività consultiva.....	pag. 9
Articolo 18 - Sanzioni.....	pag. 9

PARTE TERZA

Articolo 19 - Attività circensi e simili.....	pag. 10
Articolo 20 - Elenco aree e calendario.....	pag. 10
Articolo 21 - Classificazione complessi circensi.....	pag. 10
Articolo 22 - Presentazione delle domande.....	pag. 10
Articolo 23 - Criteri di assegnazione delle aree.....	pag. 11
Articolo 24 - Prescrizioni.....	pag. 11
Articolo 25 - Sanzioni.....	pag. 11

PARTE QUARTA

Articolo 26 - Norme finali.....	pag. 12
---------------------------------	---------

PARTE PRIMA

FINALITA', AREE ADIBITE E CALENDARIO

Articolo 1 – Finalità

1. Il presente Regolamento disciplina l'attività di spettacolo viaggiante e circense sul territorio comunale così come individuata dalla Legge 18 marzo 1968, n. 337.

Articolo 2 - Elenco aree e calendario attività

1. Ai sensi degli articoli 1 e 9 della citata Legge è individuata, con apposita deliberazione della Giunta comunale, l'area adibita all'installazione di attrazioni dello spettacolo viaggiante e di attività circensi, il relativo organico e il periodo di funzionamento nei limiti di cui al successivo comma 3.
2. Le attrazioni rientranti nell'organico individuato dalla deliberazione di cui al comma 1 sono considerate installazioni programmate e come tali differenziate dalle installazioni di attrazioni non programmate di cui al successivo articolo 4.
3. Le attività di spettacolo viaggiante e le attività circensi possono essere esercitate esclusivamente nei seguenti periodi:
 - a) spettacolo viaggiante:
 - I) nel periodo di Carnevale (dalla domenica di Settuagesima al martedì precedente il Mercoledì delle Ceneri);
 - II) dal 1° marzo al 31 maggio;
 - III) dal 1° novembre al 31 dicembre.
 - b) attività circensi:
 - I) dal 15 giugno al 30 settembre.
4. Nelle more dell'adozione della deliberazione di cui al comma 1, le aree adibite all'installazione delle attrazioni dello spettacolo viaggiante e alle attività circensi sono stabilite col medesimo provvedimento dirigenziale di autorizzazione/concessione di occupazione del suolo pubblico.

PARTE SECONDA

SPETTACOLO VIAGGIANTE

Articolo 3 - Attrazioni su aree private

1. L'installazione di attrazioni di spettacolo viaggiante su aree e in strutture private può essere autorizzata a condizione che non si verifichi diretta concorrenza con quelle preesistenti su area pubblica nel qual caso queste ultime avranno diritto di precedenza rispetto alle prime. Le installazioni allestite su aree private sono messe a calendario analogamente a quelle su aree pubbliche.
2. L'organizzatore, per esercitare in aree e/o strutture private, deve far pervenire almeno trenta giorni prima della data prevista per l'avvio dell'attività delle attrazioni, l'elenco dei partecipanti con l'indicazione delle relative attrazioni. Contestualmente deve documentare la disponibilità dell'area e/o struttura in cui si intende svolgere l'attività.

3. Sono fatti salvi gli obblighi di presentazione della prevista SCIA per l'effettivo esercizio dell'attività.

Articolo 4 - Installazione di attrazioni non programmate

1. L'installazione di attrazioni dello spettacolo viaggiante all'interno di spazi che ospitano manifestazioni di vario genere quali festival, feste di quartiere, feste promosse da organizzazioni politiche, associazioni culturali e simili sono oggetto di valutazione discrezionale dell'amministrazione comunale e possono derogare al calendario di cui all'articolo 2 del presente regolamento fermo restando quanto disposto all'articolo 3. In ogni caso non possono essere installate attrazioni nelle aree destinate alle installazioni programmate nei sessanta giorni antecedenti il loro inizio fatte salve motivate esigenze di interesse pubblico.
2. Per le manifestazioni di cui al comma 1 del presente articolo, le domande di autorizzazione/concessione all'occupazione di suolo pubblico devono essere presentate nei termini di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b). E fatto salvo l'obbligo della presentazione della prevista SCIA.
3. Per le manifestazioni di cui al comma 1 del presente articolo possono essere autorizzate non più di tre attrazioni ed in ogni caso tenuto conto delle caratteristiche dell'area utilizzata.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle manifestazioni organizzate, patrocinate o finanziate dal Comune di Orbassano. Sono fatti salvi i criteri di assegnazione di suolo pubblico cui all'articolo 7.

Articolo 5 - Classificazione delle attrazioni

1. Le attrazioni di spettacolo viaggiante sono classificate secondo la vigente normativa nazionale.
2. Le attrazioni considerate *piccole* dal Ministero dei beni e attività culturali e del turismo ma funzionanti in maniera autonoma senza bisogno della presenza dell' esercente titolare e/o di personale addetto e che non hanno ingombro superiore a mq. 1,5 (es. pugnometri, oroscopi, calciometri, ecc.) ai fini del presente Regolamento sono considerate *attrazioni minori* esclusivamente qualora non entrino in concorrenza con attrazioni già presenti nell'organico delle installazioni programmate. Le attrazioni minori non sono soggette a particolari limitazioni quantitative e vanno posizionate secondo le indicazioni fornite dagli uffici competenti.

Articolo 6 – Domanda e documentazione

1. Gli interessati all'installazione di attrazioni dello spettacolo viaggiante devono presentare, fatto salvo l'obbligo di presentazione dell'apposita SCIA ex articolo 19 Legge n. 241/90, domanda di occupazione di suolo pubblico, in regola in materia di imposta di bollo, secondo il seguente calendario:
 - a) installazioni programmate: dal 60° al 30° giorno antecedente l'inizio stabilito delle attività;
 - b) installazioni non programmate: dal 30° al 15° giorno antecedente la data richiesta di inizio dell'occupazione;
 - c) altre installazioni: dal 60° al 30° giorno antecedente la data richiesta di inizio dell'occupazione.

2. Nella domanda devono sempre essere specificati:
 - a) generalità del titolare dell'attrazione (cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, nonché recapito presso cui inviare eventuali comunicazioni, se diverso dalla residenza, l'indicazione del recapito telefonico);
 - b) numero di Partita I.V.A. dell'impresa e codice fiscale;
 - c) precisa denominazione, come da elenco ministeriale, delle attrazioni che si intendono installare e relativo codice identificativo assegnato nonché, per le piccole attrazioni, l'esatta tipologia di gioco e di premio offerto in caso di vincita;
 - d) fotografia a colori dell'attrazione;
 - e) precise misure delle attrazioni che si intendono installare nonché le misure di ogni altro ingombro relativo alle stesse (pedane, casse, tettoie, ecc.). Dove, inoltre, essere indicata la posizione della cassa, rispetto all'attrazione;
 - f) dimensioni e numeri di targa di eventuali carovane-abitazione per cui si chiede l'autorizzazione alla sosta;
 - g) la proprietà dell'attrazione che si intende installare;
 - h) copia fotostatica del collaudo/verifica annuale;
 - i) elenco (nome, cognome e data di nascita) delle persone autorizzate dal titolare, sotto la propria responsabilità, alla conduzione dell'attrazione in caso di sua assenza temporanea fatto salvo quanto stabilito all'articolo 12.
3. Le domande incomplete o non integrate nei modi e tempi stabiliti o pervenute fuori termine non sono accolte fatte salve le possibilità di regolarizzazione stabilite dalla legge.
4. Ogni esercente può installare esclusivamente attrazioni di sua proprietà o legittima disponibilità (es. contratto di comodato, affitto, ecc.).
5. Ogni esercente può richiedere l'autorizzazione ad installare più attrazioni con la stessa domanda di autorizzazione/concessione all'occupazione del suolo pubblico purché riferite alla stessa manifestazione/evento. Le richieste sono esaminate in base ai requisiti previsti dal presente regolamento e alla disponibilità dell'organico.
6. Prima dell'apertura al pubblico delle singole attrazioni devono essere comunque presentate le prescritte SCIA e il certificato di corretto montaggio redatto da un professionista abilitato oppure, ove richiesto, previo verbale rilasciato dalla Commissione Comunale di Vigilanza sugli impianti e locali di pubblico spettacolo ed ogni altra documentazione eventualmente prevista dalle norme vigenti.

Articolo 7 - Criteri per l'assegnazione del suolo pubblico

1. In caso di domande concorrenti, ai fini del rilascio dell'autorizzazione/concessione del suolo pubblico, sono comunque presi in considerazione - nel rispetto dei principi dettati dalla Direttiva 2006/123/CE - anche i seguenti criteri (elenco esemplificativo e non esaustivo):
 - a) novità dell'attrazioni;
 - b) rotazione delle attrazioni;
 - c) rotazione delle imprese esercenti l'attività di spettacolo viaggiante;
 - d) imprenditorialità giovane e femminile, in funzione del perseguimento di obiettivi di politica sociale;
 - e) caratteristiche proprie dell'attrazione (es. tipologia, dimensione, ecc.);
 - f) ogni altro aspetto o fattore ritenuto opportuno nel perseguimento dell'interesse pubblico.

Articolo 8 - Concessioni annuali

1. Il Comune può rilasciare concessioni annuali ad operatori di spettacolo viaggiante che ne facciano richiesta limitatamente a piccole attrazioni dedicate esclusivamente al divertimento dei bambini. La concessione all'occupazione di suolo pubblico è rilasciata dopo aver valutato l'opportunità dell'installazione nel luogo prescelto che ogni caso non può essere individuato in prossimità delle aree destinate alle installazioni programmate in modo tale da recare loro nocumento.
2. Il richiedente deve sempre presentare la documentazione fotografica dell'attrazione che intende installare al fine di valutare il decoro e l'estetica. All'atto dell'installazione o comunque prima dell'avvio dell'attività deve essere presentata l'apposita SCIA e deve essere prodotta dall'operatore idonea certificazione comprovante il corretto montaggio e l'idoneità degli impianti elettrici rilasciata da un tecnico abilitato. E' obbligo dell'esercente presentare, ogni anno, al momento della richiesta di rinnovo della concessione del suolo pubblico, una dichiarazione che comprovi la sussistenza di tale idoneità rilasciata dallo stesso o da altro tecnico abilitato. Il titolare di concessione annuale non può ottenere, con la stessa o con altra attrazione, l'autorizzazione/concessione di suolo pubblico nell'ambito delle installazioni programmate.
3. Le aree destinate alle installazioni programmate non possono essere oggetto di concessione annuale.
4. Qualora un titolare di concessione annuale presenti istanza per aggiungere nuove attrazioni, può ottenere la nuova concessione annuale di suolo pubblico solo se tali attrazioni saranno ubicate in modo tale da non creare, per la vicinanza, eccessiva concorrenza con le attrazioni oggetto di installazioni programmate.
5. Non è possibile rilasciare nuove concessioni annuali per l'installazione di attrazioni nelle vicinanze di quelle preesistenti.

Articolo 9 - Durata ed orario delle installazioni programmate

1. La durata e il giorno di apertura delle attrazioni relative alle installazioni programmate, vincolante per tutti i partecipanti, è stabilita col provvedimento di cui all'articolo 2.
2. Non è consentito lo smontaggio anticipato delle attrazioni ad eccezione di eventuali casi straordinari di impossibilità tecnica di funzionamento dell'attrazione non riparabile in loco. In tal caso il richiedente è tenuto a presentare dichiarazione rilasciata da un tecnico abilitato attestante l'effettiva natura ed entità del danno nonché l'impossibilità di ripararlo in loco.
3. L'orario dell'attività è stabilito nel provvedimento di autorizzazione/concessione di occupazione di suolo pubblico con attenzione alla necessità di addivenire ad un orario ottimale sia per gli esercenti sia per i fruitori delle attrazioni, ferme restando le limitazioni imposte dai regolamenti vigenti e/o da provvedimenti specifici.
4. Altri casi non previsti dal presente articolo sono vagliati di volta in volta dall'amministrazione comunale.

Articolo 10 - Obbligo di frequenza

1. L'esercente che ottiene l'autorizzazione/concessione di occupazione di suolo pubblico ai fini dell'esercizio dell'attività di spettacolo viaggiante ha l'obbligo dell'esercizio dell'attività stessa.

2. La mancata installazione e/o il mancato esercizio dell'attività in assenza di motivate e documentate cause giustificative comportano la sanzione di cui all'articolo 18, comma 2.
3. Nelle ipotesi di cui al comma 2 non è ammessa la restituzione del canone di occupazione di suolo pubblico eventualmente già versato.

Articolo 11 - Prescrizioni per la consegna dell'atto di concessione del suolo pubblico

1. La consegna dell'atto di autorizzazione/concessione di occupazione di suolo pubblico é subordinata all'osservanza delle di seguito elencate condizioni, che devono risultare soddisfatte all'atto della consegna delle medesime:
 - a) Versamento della cauzione provvisoria (in contanti o per mezzo di polizza fideiussoria bancaria o assicurativa a favore del Comune di Orbassano) a garanzia degli obblighi assunti e a copertura di eventuali danni al suolo ed alle infrastrutture pari a quanto stabilito da apposita D.G.C., per ogni attrazione;
 - b) versamento degli oneri di occupazione di suolo pubblico e di quello per la raccolta e smaltimento dei rifiuti (ricevute rilasciate dai concessionari per la riscossione).
2. Contestualmente alla presentazione della prevista SCIA o comunque prima dell'effettivo inizio dell'attività deve essere presentato:
 - a) certificato di corretto montaggio redatto da un tecnico abilitato, in corso di validità;
 - b) consegna di copia fotostatica del certificato annuale di idoneità della struttura e dell'impiantistica;
 - c) copia fotostatica della polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi.
3. La mancata consegna o presentazione della documentazione di cui ai punti precedenti comporta il divieto di inizio dell'attività fatta salva la possibilità di regolarizzazione prevista dalla legge.
4. Entro il giorno successivo alla previsto termine delle attività deve essere effettuato apposito sopralluogo per verificare lo stato di idoneità e pulizia dell'area. In caso di constatazione di danni di qualsivoglia natura, in attesa dell'identificazione del responsabile e/o di verifiche tecniche, sono sospesi i rimborsi delle cauzioni a tutti i partecipanti l'installazione programmata. Tale disposizione si applica anche in caso di installazioni non programmate.

Articolo 12 - Prescrizioni per l'esercizio

1. Ciascun esercente é tenuto ad operare direttamente ovvero tramite dipendenti o coadiuvanti familiari. È ammessa la rappresentanza nelle forme consentite dalla legge.
2. I nominativi di tali collaboratori devono essere segnalati preventivamente all'amministrazione comunale all'atto di presentazione della domanda di autorizzazione/concessione all'occupazione di suolo pubblico.
3. L'esercente deve provvedere, durante tutto il periodo di attività, alla pulizia della zona perimetrale all'area occupata per almeno cinque metri, rimuovendo i rifiuti e collocandoli negli appositi contenitori.
4. Al termine dell'occupazione del suolo pubblico l'esercente deve provvedere alla pulizia finale dell'area occupata comprese le zone in comune ed i passaggi interni.
5. L'uso di apparecchiature foniche e da imbonimento (salvo i casi di assoluto divieto ad esclusivo giudizio dell'amministrazione comunale) è autorizzato secondo i limiti imposti dalla legge, dal Regolamento di Polizia Urbana e da ordinanze successive. Fatti salvi specifici provvedimenti di divieto, sono comunque autorizzati gli annunci microfonic di

servizio, moderatamente amplificati, tesi a garantire l'incolumità del pubblico.

Articolo 13 - Obblighi dell'esercente durante l'apertura

1. Durante l'orario di apertura dell'attrazione al pubblico é fatto obbligo ad ogni esercente di tenere a disposizione, all'interno dell'attrazione, per i controlli degli organi di vigilanza, la seguente documentazione:
 - a) autorizzazione/concessione di occupazione di suolo pubblico;
 - b) SCIA per l'esercizio dell'attività;
 - c) autorizzazione e/o notifica sanitaria (se necessaria);
 - d) documento di identità del soggetto che sta effettivamente conducendo l'attrazione.

Articolo 14 - Assegnazione dei posteggi

1. L'amministrazione comunale, col provvedimento di cui all'articolo 2, adotta una apposita pianta dell'area con determinazione del posizionamento delle varie attrazioni.
2. La collocazione delle attrazione avviene su indicazione dell'amministrazione comunale sentiti gli esercenti autorizzati.
3. La convocazione degli esercenti per l'indicazione della collocazione é effettuata dalla Polizia Locale, per quanto possibile, con preavviso di almeno dieci giorni prima della data prevista di avvio delle attività.
4. L'esercente impossibilitato ad essere presente al momento dell'assegnazione può incaricare un suo sostituto munito di delega scritta redatta in carta semplice.
5. In caso di assenza del titolare o del delegato la scelta della collocazione è comunque effettuata d'ufficio.

Articolo 15 - Banchi commerciali

1. L'organico delle installazioni programmate può prevedere anche la presenza di attività di somministrazione di alimenti e bevande e/o di commercio su area pubblica di prodotti alimentari.

Articolo 16 - Carovane e carriaggi

1. La sosta delle carovane e dei carriaggi è autorizzata esclusivamente nei luoghi indicati dall'amministrazione comunale.
2. La richiesta di autorizzazione deve contenere chiaramente l'indicazione del tipo di mezzo, della targa e delle relative misure.
3. L'esercente può sostare con un massimo di due mezzi abitativi che devono essere collocati nei luoghi e nella posizione indicata.
4. Non sono concesse autorizzazioni alla sosta ad esercenti non in regola con la licenza d'esercizio.
5. Ogni esercente deve garantire la massima pulizia e decoro nella zona adibita a sosta e porre in essere tutte le misure necessarie per salvaguardare la propria ed altrui sicurezza, incolumità ed igiene.
6. Sono immediatamente allontanati, tramite sgombero coatto, tutti i mezzi in sosta sul territorio cittadino sprovvisti d'autorizzazione alla sosta.

Articolo 17 - Attività consultiva

1. Per l'esame e lo studio dell'attività di spettacolo viaggiante e delle connesse problematiche, l'amministrazione comunale può avvalersi dell'apporto dell'organizzazioni sindacali di categoria.
2. Le organizzazioni sindacali di categoria sono, altresì, sentite su richiesta delle stesse.

Articolo 18 – Sanzioni

1. Le violazioni al presente regolamento comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di €25,00 ad un massimo di €500,00, così come previsto dall'articolo 7bis del D.Lgs. n. 267/2000. Ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della Legge n. 689/1981 è ammesso il pagamento in misura ridotta pari ad €200,00.
2. Le seguenti violazioni comportano l'immediata chiusura dell'attrazione seguita, se del caso, dallo sgombero coatto entro le ventiquattro ore successive alla contestazione nonché la facoltà, per l'amministrazione comunale, di negare da uno a tre anni – con riferimento all'impresa a prescindere dall'attrazione interessata – l'autorizzazione/concessione di suolo pubblico:
 - a) l'installazione e l'esercizio di un'attrazione in assenza di autorizzazione/concessione di occupazione del suolo pubblico od omessa SCIA;
 - b) l'installazione e l'esercizio di un'attrazione in luogo o in posizione diversa da quella assegnata;
 - c) l'installazione e l'esercizio di un'attrazione diversa da quella autorizzata;
 - d) la cessazione dell'attività e/o lo smontaggio anticipato dell'attrazione senza autorizzazione ovvero in assenza di motivate e documentate cause giustificative;
 - e) la mancata installazione dell'attrazione e il mancato esercizio dell'attività una volta ottenuta l'autorizzazione/concessione di suolo pubblico, in assenza di motivate e documentate cause giustificative.
3. Le seguenti violazioni comportano la facoltà, per l'amministrazione comunale, di negare da uno a tre anni – con riferimento alla sola attrazione interessata – l'autorizzazione/concessione di suolo pubblico:
 - a) il ritardato inizio di attività o il suo protrarsi oltre il periodo consentito;
 - b) l'installazione e l'esercizio di un'attrazione con metratura diversa da quella autorizzata;
 - c) l'inosservanza dell'orario d'esercizio e dei limiti di emissioni sonore;
 - d) la mancanza di ordine e decoro dell'attrazione e del suolo circostante;
 - e) la sosta di mezzi abitativi e/o di carriaggi in assenza di permessi o con permessi scaduti ovvero la mancata occupazione del posto assegnato;
 - f) la mancata stipula del contratto di fornitura di energia elettrica a seguito dell'assegnazione di un posteggio per la carovana o dell'installazione di un'attrazione;
 - g) la fornitura di energia elettrica a terzi;
 - h) mancato pagamento nei modi e tempi stabiliti dei canoni (o delle quote di canone) dovuti a qualsiasi titolo all'amministrazione comunale anche se non riferiti ad installazioni programmate in allestimento;
 - i) mancata presentazione della documentazione cauzionale;
 - j) l'aver gestito con un'attrazione non di proprietà ovvero l'aver posto in atto forme di qualsivoglia natura, tese ad eludere tale requisito.

PARTE TERZA

ATTIVITA' CIRCENSI

Articolo 19 - Complessi circensi e simili

1. Per complessi circensi e simili, ai fini del presente regolamento, si intendono le attività spettacolari ed i trattenimenti compresi nelle Sezioni IV e V dell'elenco ministeriale di cui alla Legge n. 337/1968, approvato con D.M. del 23 aprile 1969 e successive integrazioni.
2. Le disposizioni di cui ai precedenti articoli si applicano, in quanto compatibili, anche alle attività circensi.

Articolo 20 - Elenco aree e calendario

1. L'esercizio dell'attività circensi è consentito esclusivamente nei periodi e sulle aree individuate dalla deliberazione di cui all'articolo 2.

Articolo 21 - Classificazione complessi circensi

1. I complessi circensi sono classificati secondo la vigente normativa nazionale.

Articolo 22 - Presentazione delle domande

1. Le domande di autorizzazione/concessione all'occupazione di suolo pubblico, in regola in materia di imposta di bollo, devono essere presentate dal 60° al 30° giorno antecedente alla prevista di occupazione del suolo pubblico e/o delle aree private interessate.
2. Nelle domande devono essere indicati:
 - a) generalità del titolare del complesso circense (cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza nonché recapito presso cui inviare eventuali comunicazioni, se diverso dalla residenza);
 - b) la precisa denominazione del complesso circense che si intende impiantare;
 - c) documentazione fotografica illustrativa le caratteristiche esteriori del complesso;
 - d) le dimensioni del tendone, degli ingressi coperti, della biglietteria, delle gabbie, delle scuderie e di ogni altro ingombro;
 - e) il numero dei posti a sedere e il numero del personale impiegato;
 - f) il numero e le dimensioni delle carovane abitazione e dei carriaggi per i quali si richiede l'autorizzazione alla sosta;
 - g) il periodo richiesto per lo svolgimento dell'attività nell'ambito di quelli consentiti con la precisazione della data di inizio e fine rappresentazioni.
3. Alla domanda deve essere sempre allegata la seguente documentazione:
 - a) copia fotostatica della licenza d'esercizio;
 - b) copia fotostatica dell'idoneità alla detenzione degli animali ed elenco degli animali autorizzati, integrato da autodichiarazione, in caso di variazioni rispetto all'autorizzazione.
4. Le domande prive della prevista documentazione, incomplete dei dati richiesti, inviate e/o integrate oltre i termini fissati, non saranno ritenute valide e verranno respinte fatte salve le possibilità di regolarizzazione stabilite dalla legge.
5. L'effettivo esercizio dell'attività è comunque subordinato alla presentazione della prevista SCIA.

Articolo 23 – Criteri di assegnazione delle aree

1. In caso di domande concomitanti è data priorità - nel rispetto dei principi dettati dalla Direttiva 2006/123/CE - ai complessi circensi che non si sono mai esibiti in precedenza sul territorio del Comune di Orbassano. In subordine la priorità è data al complesso circense con minor numero di precedenti esibizioni sul territorio del Comune di Orbassano. In caso di ulteriore parità la priorità è stabilita con motivato provvedimento.

Articolo 24 – Prescrizioni

1. L'autorizzazione/concessione all'occupazione del suolo pubblico ai fini dell'installazione del complesso circense è subordinata all'osservanza delle seguenti condizioni che devono essere soddisfatte prima dell'effettiva occupazione:
 - a) versamento della cauzione provvisoria (in contanti o per mezzo di polizza fideiussoria bancaria o assicurativa a favore del Comune di Orbassano) a garanzia degli obblighi assunti e a copertura di eventuali danni al suolo ed alle infrastrutture pari a quanto stabilito dalla D.G.C.;
 - b) versamento degli oneri di occupazione di suolo pubblico e di quello per la raccolta e smaltimento dei rifiuti (ricevute rilasciate dai concessionari per la riscossione).
 - c) avere ottenuto la licenza di agibilità ex articolo 80 del TULPS, qualora necessaria;
 - d) aver presentato, per l'inoltro al competente Servizio Veterinario dell'ASL, il piano di emergenza in caso di fuga degli animali pericolosi, l'elenco degli animali presenti, indicandone la specie e il numero di esemplari, il nominativo del medico veterinario che ne assicura l'assistenza e quello del responsabile della custodia, dichiarazione attestante che nessun animale è stato prelevato in natura e che vengono rispettati i criteri emanati dalla Commissione Scientifica CITES del Ministero dell'Ambiente, oltreché ogni altra dichiarazione o documentazione integrativa richiesta al momento dell'assegnazione relativamente alla salute ed al benessere degli animali stessi;
 - e) aver accettato le disposizioni impartite dai competenti uffici in merito alla collocazione degli impianti, delle strutture e dei mezzi abitativi sull'area in concessione.
2. L'autorizzazione/concessione all'occupazione di suolo pubblico ai fini dell'installazione di complessi circensi non può essere concessa qualora è previsto l'utilizzo e/o esibizione di animali che per mole, razza, caratteristiche predatorie, costituiscono con la loro presenza (seppure nelle norme di legge per la detenzione), pericolo per la pubblica incolumità oppure altri animali domestici e non che in numero elevato possono provocare danno alla quiete pubblica.

Articolo 25 – Sanzioni

1. La mancata occupazione delle aree concesse in assenza di valide motivazioni tempestivamente documentate comporta la facoltà per l'amministrazione comunale di negare da uno a tre anni l'autorizzazione/concessione di suolo pubblico.
2. In caso di danni provocati all'area o altri beni comunali o di abusi ovvero di situazioni di morosità è incamerata la cauzione versata o la fideiussione fino al raggiungimento della somma dovuta. E' invece totalmente incamerata qualora il complesso non occupi l'area assegnata e non presenti adeguata documentazione a giustificazione di un grave

- impedimento dovuto a cause di forza maggiore.
3. L'autorizzazione/concessione all'occupazione di suolo pubblico non può essere concessa contemporaneamente allo stesso richiedente per più di un complesso circense.
 4. Per le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo si rimanda a quanto stabilito nel precedente articolo 18.

PARTE QUARTA

NORME FINALI

Articolo 26 - Norme finali

1. Per quanto non specificatamente previsto dal presente regolamento è fatto salvo quanto stabilito da:
 - Regolamento di Polizia Urbana;
 - ogni altra norma e disposizione tendente a tutelare la salvaguardia e il benessere degli animali eventualmente utilizzati durante lo svolgimento delle attività circensi e di spettacolo viaggiante,
 - normative igienico-sanitaria, tutela del lavoro delle persone e degli spettatori, sicurezza.
2. L'esercizio delle attrazioni comprese nella Sezione III (Teatri Viaggianti e Teatrini di burattini) dell'elenco ministeriale di cui alla Legge n. 337/1968, approvato con D.M. del 23 aprile 1969 e successive integrazioni può essere consentito anche in deroga alla suddetta calendarizzazione e l'attività è autorizzata, di volta in volta, ad esclusivo giudizio dell'amministrazione comunale.
3. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano, ad esclusione delle norme sull'obbligo di presentazione della SCIA e dell'eventuale licenza di agibilità ex articolo 80 del TULPS, per l'esercizio delle attrazioni comprese nella Sezione II (Balli a palchetto) dell'elenco ministeriale di cui alla Legge n. 337/1968, approvato con D.M. del 23 aprile 1969 e successive integrazioni.